



N. R.G. 1155/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1155/2017** promossa da:

MARIA TERESA D'AGOSTINO (C.F. DGSMTR79T69B963O), con il patrocinio dell'avv. DI LORENZO ANDREA , elettivamente domiciliato in VIA G. DE JACOBIS 20 CASTEL MORRONE, presso il difensore avv. DI LORENZO ANDREA

ATTORE

contro

PARCO DELLE GINESTRE SOC. COOP. ED.A R.L. (C.F. 02105070615), con il patrocinio dell'avv. MARRA MICHELE , elettivamente domiciliato in VIA DORSO N. 16 81020 CASTEL MORRONE presso il difensore avv. MARRA MICHELE

CONVENUTO

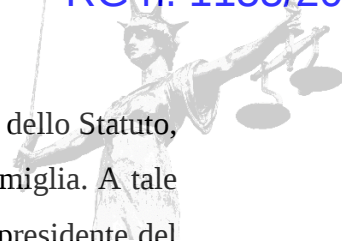
CONCLUSIONI

All'udienza del 11.1.2022 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. D'Agostino Maria Teresa conveniva in giudizio la società Parco delle Ginestre soc. coop. A r.l. deducendo di essere subentrata nella titolarità di una quota della detta società cooperativa a seguito del decesso del padre, D'Agostino Michele, risultando assegnataria dell'unità abitativa contrassegnata dalla lett. E) della tavola 3 allegata al "verbale di assemblea generale" del 9.12.2009, per la quale aveva corrisposto le somme necessarie all'acquisto del terreno sino al 6.6.2013,





data di comunicazione della propria volontà di recedere, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, dalla cooperativa, a causa delle difficoltà economiche in cui versava la famiglia. A tale dichiarazione aveva seguito, dapprima, un ripensamento, su richiesta del presidente del CDA, e poi una nuova manifestazione di recesso, comunicata con pec del 1.12.2014, sfociata, in data 19.12.2014, in una formale delibera di esclusione dalla cooperativa. Deduceva che a tale recesso conseguisse il diritto, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto, alla restituzione della somma di € 85.576,53, complessivamente versata dal 2008 al 2013. Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di risposta si costituiva la società Parco delle Ginestre soc. coop a r.l. eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito a favore di un collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dello Statuto. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea e comunque l'esistenza di un controcredito della cooperativa ammontante complessivamente ad € 101.959,00, di cui € 72.000,00 per danni, come da verbale di conciliazione con la società Nuove Costruzioni sas, € 5.576,16 per perdita relativa al fallimento della impresa Tessitore, prima appaltatrice, ed € 21.240,64 per spese di gestione della società rimaste impagate. Risultando pertanto creditrice, la cooperativa, per € 16.282,63, all'esito di compensazione. Chiedeva pertanto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale a favore del Collegio arbitrale; in subordine accertare e dichiarare l'esistenza del suddetto controcredito e dunque la non debenza delle somme richieste dall'attrice, con vittoria di spese.

Mutato il rito in ordinario di cognizione, a seguito di plurimi rinvii per bonario componimento, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, giungendo innanzi a questo Giudice all'udienza del 11.1.2022, assegnato al ruolo a far data dal 2.4.2021, alla quale le parti precisavano le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene fondata l'assorbente eccezione di incompetenza del Giudice adito, stante la previsione di una clausola compromissoria arbitrale.

All'uopo deve infatti disattendersi la contestazione mossa da parte attrice a tale eccezione, trattandosi di vicenda strettamente connessa, seppur successiva, al recesso dalla società.





Occorre infatti osservare che l'art. 14 dello statuto recita *“le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio Arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”*.

Ebbene, tale clausola certamente valida ed efficace, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non può che ritenersi estesa anche alla domanda di restituzione delle somme versate dall'attrice concernenti la quota, in quanto necessaria conseguenza del recesso dalla stessa esercitato, e comunque della delibera di esclusione.

In tal senso depone anche la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l'altro, "alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società" (Cass. civ. n. 15697/2019).*

Secondo tale impostazione, la controversia riguardante il recesso - che è controversia relativa al rapporto sociale - comprende anche quella in cui sia controverso il (solo) valore della quota, poiché l'esercizio del recesso coinvolge nel contempo sia lo status di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) a esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione (cfr. Cass. civ. n. 24247/2020; Cass. civ. n. 10399/18).

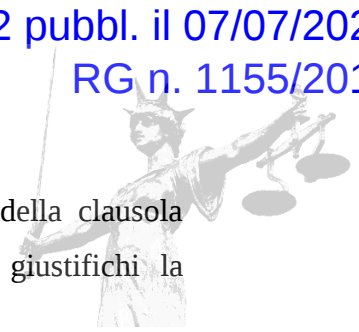
Di guisa che anche attenendo alla liquidazione della quota conseguente all'avvenuto recesso, la controversia deve essere devoluta ad un Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

La contestazione mossa da parte attrice appare priva di pregio, considerando in particolare che ella ha fondato la propria domanda di ripetizione sul dettato degli artt. 18 e 19 dello Statuto, ritenendo gli stessi applicabili, ma non anche l'art. 14 che invece disciplina le controversie.

Tutto quanto esposto, deve pertanto dichiararsi l'incompetenza del giudice adito a favore del collegio arbitrale.

Le altre questioni si ritengono assorbite.





Si ritiene che la complessità della questione afferente l'applicazione della clausola compromissoria, alla luce la contrastante giurisprudenza di merito, giustifichi la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dr.ssa Elisabetta Bernardel, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per le ragioni di cui in motivazione;
2. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente collegio arbitrale, il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio 2022

Il Giudice

dott.ssa Elisabetta Bernardel

Arbitrato in Italia

